



**Istituto Comprensivo Statale
VIA BOLOGNA BRESSO**
Scuole dell'Infanzia,
Scuole Primarie
Scuola secondaria di primo grado



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



CIG: ZCB29F5350

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

L'Istituto Comprensivo via Bologna - BRESSO, con sede in Bresso - Via Bologna, n. 38 rappresentato legalmente dal Dott. Davide Bassani, Dirigente Scolastico domiciliato per la carica presso L'Istituto Comprensivo via Bologna - BRESSO - codice fiscale 97667010157, autorizzato alla stipula del presente contratto, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura, di seguito anche denominato per brevità "Committente";

E

Sportlandia Bresso S.S.D. A.R.L. - Via Don Minzoni, 21 - 20091 Bresso (MI) - P. Iva e codice fiscale 08403200960, rappresentata legalmente dal Sig. Mauro PIZZERA nato a Milano (MI) il 09/06/1976 e residente a Bresso (MI) Via Don Minzoni, 21 - codice fiscale PZZMRA76H09F205Z - Tel.: 347/7228287 - email: piz76@yahoo.it

PREMESSO

- che l'art. 40 della legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'Offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che l'art. 43, c. 3 del Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018, concernente "le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l'assunzione di tale incarico;
- che il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo via Bologna - Bresso ha predisposto il piano dell'Offerta formativa e che lo stesso è approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 109 del 24/06/2019;
- Che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'Istituzione scolastica;
- Che l'incarico è stato assegnato con avviso prot. n. 4850/U del 01/10/2019

Il presente contratto di prestazioni d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – DEFINIZIONE DELL'INCARICO

Sportlandia Bresso S.S.D. A.R.L, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae (allegato alla presente convenzione), ha individuato l'insegnante Corrado Antonio quale esperto a prestare la propria opera professionale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: attività motoria costituito da 7 incontri settimanali di 60 minuti ciascuno nelle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ del plesso Papa Giovanni XXIII e l'insegnante Pizzera Mauro quale esperto a prestare la propria opera professionale nelle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - del plesso A. Manzoni per un totale di n. 23 classi, compreso il coordinamento dei corsi per un totale di n. 161 ore di lezione.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE

Sportlandia Bresso S.S.D. A.R.L si impegna ai fini di cui all'art. 2 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto di Educazione motoria facendo pervenire all'Istituto Comprensivo via Bologna il programma delle attività (allegato alla presente convenzione) con l'indicazione del calendario che intende osservare. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti (ma potrà ricorrere a collaboratori che non saranno legati da alcun vincolo contrattuale con l'Istituto Comprensivo via Bologna ed il cui onere sarà a totale del professionista) eventuale. Il Professionista potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente presso i singoli plessi scolastici.

A tal proposito il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni impartite in materia di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso il Committente e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con l'obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 4, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

A conclusione del Progetto dovrà essere predisposta **una relazione finale sull'intervento svolto.**

ART. 4 – CORRISPETTIVO

L'Istituto Comprensivo via Bologna -Bresso a fronte dell'attività effettivamente svolta dall'esperto si impegna a corrispondere il compenso di **€ 2.946,30 Lordo.**

Esso verrà corrisposto, previa emissione di regolare fattura elettronica secondo le indicazioni fornite dal Committente. Codice univoco ufficio F4RYHW.

ART. 5 – OFFERTA DI PACCHETTI ORE GRATUITE PER LE CLASSI

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, come da dichiarazione resa nella candidatura all'incarico, Sportlandia Bresso S.S.D. A.R.L, si impegna a mettere a disposizione dell'Istituto comprensivo Via Bologna Bresso n. 3 (tre) ore per classe per un totale di n. 69 (sessantanove) ore a titolo gratuito per la realizzazione di percorsi di Educazione motoria nelle classi che ne faranno richiesta con orari e calendario da concordarsi con le Insegnanti. L'erogazione del pacchetto orario di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun compenso.

ART. 6 – ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e L'Istituto Comprensivo via Bologna – Bresso provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

ART. 7 - DURATA DELL'INCARICO

La prestazione deve essere resa dal mese di Novembre 2019 entro il termine del 06/06/2020. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.

ART. 8 - RIMBORSO SPESE

Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Professionista; il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del Committente.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Limitatamente al periodo di validità del presente contratto e solo nel caso di utilizzo di locali ed attrezzature messe a disposizione dal committente, lo stesso provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, attraverso l'estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazioni, a beneficio del Professionista.

ART. 10 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto conseguente all'assegnazione dell'incarico non prevede il tacito rinnovo né alcuna comunicazione di disdetta da parte dell'Amministrazione scolastica al termine della durata.

La scuola ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- per abbandono dell'incarico, salvo che per ragioni di forza maggiore;
- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o di regolamento relativo al servizio;
- per comportamento scorretto verso gli utenti;
- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento).

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno

ART. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e regolamentato UE 2016/679 tutti i dati ed informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Committente.

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs N. 196 del 30/06/2003 e GDPR 679/2016 il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Milano, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 14 - ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

Sportlandia Bresso S.S.D. A.R.L

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mauro PIZZERA

Dott. Davide BASSANI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli sopra citati le parti dichiarano di aver letto le clausole del presente contratto e di approvarli specificamente.

Sportlandia Bresso S.S.D. A.R.L

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mauro PIZZERA

Dott. Davide BASSANI
